



PROVINCIA DI ROVIGO

Area Politiche dell'Ambiente

Via Ricchieri " detto Celio" 10 - 45100 ROVIGO

Tel. 0425386804 - Fax 0425386800 - e-mail: area.ambiente@provincia.rovigo.it

Rovigo, li

29 NOV. 2004

Prot. N.

48935


Risposta al foglio n.

del

Oggetto: Ditta Enel Produzione spa - Rinnovo decreto dirigenziale n. 2502 del 30/11/2000 prot. n. 42914. Trasmissione provvedimento.

Allegati: 1.

	Arch.	
UBT PORTO TOLLE		
N° Prot. 3589	AZ.	CO.
DATA - 9 DIC/2004		
Direttore		
Vicario		
Esorcizio		
Mantenimento		
Controller		
Suppl. Gen.		
Part. Sic.		
Equip. Sic.	X	
Acq. Appalti		
B & F		



e p.c.

Spett.le ENEL Produzione spa
Centrale Termoelettrica
di Polesine Camerini
via C. Menotti n. 32
Porto Tolle

Spett.le Direttore
Dipartimento Provinciale ARPAV
viale Porta Po n. 87
Rovigo

Spett.le Sig. Sindaco
del Comune di
Porto Tolle

Spett.le Capo Servizio Affari Generali
S E D E

*prego verificare
adempimenti*
pp. Rox

In allegato alla presente si trasmette l'autorizzazione dirigenziale prot. n. 48556 del 24/11/2004.

Il presente atto viene inviato al Capo Servizio Affari Generali dell'Ente per la pubblicazione all'Albo Pretorio di competenza per giorni 15.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Area Politiche dell'Ambiente
- Ing. Luigi Ferrari -

GB/vm

rif. n. 46225/2003



PROVINCIA DI ROVIGO

Area Politiche dell'Ambiente

AUTORIZZAZIONE



del

Prot. Gen. n. 48500

OGGETTO: Rinnovo autorizzazione all'esercizio impianti di 2^a categoria e scarico in acque superficiali delle acque reflue provenienti dalla centrale termoelettrica di Polesine Camerini. Ditta ENEL PRODUZIONE spa – Unità di Business Termoelettrica di Porto Tolle – via C. Menotti n. 32, loc. Polesine Camerini, Porto Tolle (RO).

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con proprio decreto n. 513 del 24/09/96 prot. gen. n. 30772, come modificato ed integrato con ddp n. 588/36804 del 22/11/96 e con ddp n. 752/9892 del 21/03/97, ha autorizzato la Ditta Enel spa all'esercizio degli impianti di 2^a categoria di tipo chimico-fisico e di tipo biologico, per la depurazione delle acque reflue della Centrale Termoelettrica di Porto Tolle, nonché allo scarico, in roggia consortile e, tramite canale di restituzione, a mare e nel fiume Po, delle acque reflue depurate, delle acque di raffreddamento, delle acque di controlavaggio griglie e delle acque reflue meteoriche;
- che con proprio decreto n. 1293 del 21/04/98 prot. gen. n. 11786, come corretto con nota prot. n. 19279 del 06/07/98, a seguito di variazioni apportate agli scarichi e alla loro modalità di gestione, ha sostituito l'autorizzazione di cui al punto precedente mantenendone inalterati i termini di validità;
- che con proprio decreto n. 2424 del 22/09/2000 prot. gen. n. 35321 ha rinnovato l'autorizzazione di cui al punto precedente;
- che con proprio decreto n. 2502 del 30/11/2000 prot. gen. n. 42914, a seguito di modifiche da apportare al dispositivo dell'autorizzazione, ha proceduto alla sostituzione della stessa;

Vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di cui al punto precedente inoltrata dalla Ditta, per tramite del Sig. Carlo Zanatta in qualità di Procuratore della stessa, con nota del 05/11/2003 pervenuta in data 07/11/2003 prot. n. 46225;

Vista la successiva documentazione integrativa prodotta dalla Ditta, per ultima con nota del 04/11/2004 pervenuta in data 11/11/2004 prot. n. 46702;

Atteso che nessuna condizione tecnica è variata rispetto all'autorizzazione di cui al decreto n. 2502 succitato;

Atteso inoltre che all'interno dell'insediamento della Centrale Termoelettrica di Porto Tolle è localizzata l'area del cantiere di Enel Power spa, costituito per lavori preliminari di adeguamento ambientale e i cui scarichi sono stati autorizzati con autorizzazione dirigenziale provinciale prot. n. 41237 del 03/10/2003 intestata alla stessa Enel Power spa, nonché la stazione elettrica della Società Terna spa, la cui unica tipologia di acque reflue prodotte è costituita da acque meteoriche per lo scarico delle quali la stessa Società ha richiesto l'autorizzazione al Comune di Porto Tolle con nota del 31/07/2002;

Visti gli esiti dei monitoraggi eseguiti sulle acque di scarico, trasmessi dalla Ditta come prescritto agli artt. 3, lettera b), e 4, lettera b), del dispositivo dell'autorizzazione di cui al citato decreto n. 2502;

Vista la tavola di progetto allegata, relativa allo schema di smaltimento delle acque di scarico, che si ritiene parte integrante della presente autorizzazione;

Vista l'attestazione del versamento di € 42,00 a titolo di "deposito provvisorio spese istruttorie" eseguito sul c.c.p. n. 10461457 - intestato all'Amministrazione Provinciale di Rovigo Ecologia e Ambiente - Servizio Tesoreria - ai sensi dell'art. 45, comma 10, del D.Lgs. 152/99, nonché ai sensi della Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 13/02/96 e della Delibera della Giunta Provinciale n. 16 del 28/01/2002;

Vista la L.R. 16/04/85 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti il PRRAV approvato con D.C.R. n. 962 in data 01/09/89 e la D.G.R. 14/03/96 n. 988;

Visto il D. Lgs. 11/05/99 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare regionale n. 18 del 13/08/99, approvata con DGRV n. 2847 del 03/08/99;

Visto il D. Lgs. 05/02/97 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 07/08/90 n. 241;

Visto l'art. 32 del Regolamento Provinciale dei Servizi e degli Uffici, sistema decisionale adottato con Delibera di Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/10/2000;

Visti l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e lo Statuto della Provincia di Rovigo;

Visti gli atti d'ufficio;

AUTORIZZA

la Ditta ENEL PRODUZIONE spa, Unità di Business Termoelettrica di Porto Tolle, secondo quanto previsto dall'articolato che segue:

ART. 1 La Ditta è autorizzata all'esercizio degli impianti di 2^a categoria costituiti da impianto di disoleazione-trattamento chimico/fisico e impianto di depurazione a ciclo biologico, per la depurazione delle acque reflue industriali e domestiche provenienti dalla centrale termoelettrica di Polesine Camerini, sita in via C. Menotti n. 32 nel Comune di Porto Tolle, nel rispetto delle seguenti prescrizioni;

- a) il materiale di risulta proveniente dai trattamenti depurativi dovrà essere periodicamente smaltito nei modi e nelle forme previsti dal D.Lgs. 05/02/97 n. 22 e s.m..

ART. 2 La Ditta è autorizzata allo scarico, in roggia consortile, delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione biologico di cui al precedente art. 1, e delle acque meteoriche, nel punto indicato con la lettera A nella planimetria allegata e che forma parte integrante della presente autorizzazione, secondo le modalità imposte dal D. Lgs. 152/99, dalla L.R. 33/85, nonché dal PRRA/89 (Del. C.R. n. 962 del 01/09/89), nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

- a) le caratteristiche delle acque di scarico dovranno essere conformi, sin dalla attivazione dello scarico stesso, ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C1 del PRRA/89 atteso che, ai sensi della deliberazione di G.R. 14/03/96 n. 988, il parametro azoto nitrico è sostituito dal parametro azoto totale inorganico ed il limite di accettabilità è pari a 55 mg/l, fatta salva la conformità delle acque reflue prima di ogni trattamento alla tabella di cui all'art. 17 allegato B del PRRA/89 anzidetto;
- b) il punto assunto per la misurazione degli scarichi dovrà essere mantenuto accessibile per i campionamenti ed il controllo, ed è quello indicato con la sigla C7 nell'allegata planimetria;
- c) i limiti di accettabilità previsti, non devono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

ART. 3 La Ditta è autorizzata allo scarico delle acque di raffreddamento, attraverso il canale di restituzione, nel fiume Po nel punto indicato con la sigla B1 nella planimetria allegata, secondo le modalità imposte dal D. Lgs. 152/99 nonché dalla L.R. 33/85, nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

- a) le acque di scarico dovranno essere prelevate dal fiume Po e restituite in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/99, art. 28 comma 6;
- b) va mantenuta l'installazione esistente di rilevatore in continuo della salinità e della temperatura nel canale recipiente lo scarico per la verifica del rispetto dei limiti tabellari: con cadenza semestrale la Ditta deve trasmettere all'Area Politiche dell'Ambiente - Ufficio Acqua della Provincia di Rovigo, gli esiti dei monitoraggi eseguiti, su supporto informatico o cartaceo;
- c) va mantenuto il sistema di campionamento delle acque di scarico nel punto contrassegnato dalla sigla C-B1;
- d) è vietata la miscelazione con altri tipi di acque, sia al prelievo sia allo scarico.



- ART. 4** La Ditta è autorizzata allo scarico delle acque di raffreddamento, attraverso il canale di restituzione, nel mare Adriatico nel punto indicato con la sigla B2 nella planimetria allegata, secondo le modalità imposte dal D. Lgs. 152/99 nonchè dalla L.R. 33/85, nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
- le caratteristiche delle acque di scarico dovranno essere conformi, sin dalla attivazione dello scarico stesso, ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99, con esclusione dei parametri 29 – “solfati” e 30 – “cloruri”;
 - va mantenuta l'installazione esistente di rilevatore in continuo di salinità e di temperatura nel canale recipiente lo scarico per la verifica del rispetto dei limiti tabellari; con cadenza semestrale la Ditta deve trasmettere all'Area Politiche dell'Ambiente - Ufficio Acqua della Provincia di Rovigo, gli esiti dei monitoraggi eseguiti, su supporto informatico o cartaceo;
 - va mantenuto il sistema di campionamento delle acque di scarico nel punto contrassegnato dalla sigla C-B2;
 - i limiti di accettabilità previsti, non devono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - ai sensi del D. Lgs. 152/99 (nota n. 1 alla tabella 3 dell'allegato 5), “...la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i mille metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi”.
- ART. 5** Sono autorizzati gli scarichi parziali costituiti da acque industriali trattate di cui all'art. 1 del presente provvedimento (impianto di disolcazione e chimico-fisico), recapitanti nel canale di restituzione, nel punto contrassegnato con il numero 6, con relativo punto di ispezione e campionamento contrassegnato con la sigla C6 nella planimetria allegata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- le caratteristiche delle acque di scarico dovranno essere conformi, sin dalla attivazione degli scarichi stessi, ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99, con esclusione dei parametri 29 – “solfati” e 30 – “cloruri”.
- ART. 6** Sono autorizzati gli scarichi parziali, nel canale di adduzione a servizio del sistema di raffreddamento, costituiti da acque meteoriche e/o sorgive, nei punti di immissione contrassegnati rispettivamente con i numeri 1,2,4 e 5 e relativi punti di ispezione e campionamento contrassegnati con le sigle C1, C2, C4 e C5 nell'allegata planimetria.
- ART. 7** E' autorizzato lo scarico parziale, nel canale di adduzione a servizio del sistema di raffreddamento, costituito dalle acque di controlavaggio griglie e da acque meteoriche e/o sorgive, nel punto di immissione contrassegnato con il numero 3 e relativo punto di ispezione e campionamento contrassegnato con la sigla C3 nell'allegata planimetria, nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
- le acque di scarico di controlavaggio griglie sono prelevate dal canale di adduzione e dovranno essere restituite in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/99, art. 28 c. 6.
- ART. 8** Tutti i punti assunti per la misurazione degli scarichi dovranno essere mantenuti accessibili per i campionamenti ed il controllo.
- ART. 9** E' vietato effettuare accumuli all'aperto di materie, prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di inquinamento delle acque meteoriche. Qualora per la natura delle operazioni svolte non sia possibile eliminare tale rischio, dette acque meteoriche dovranno essere convogliate per il trattamento, ovvero raccolte e avviate per la depurazione presso impianti autorizzati.
- ART. 10** Il titolare degli scarichi dovrà dare tempestiva comunicazione all'Area Politiche dell'Ambiente - Ufficio Acqua della Provincia di Rovigo, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo e al Sindaco del Comune di Porto Tolle, circa qualsiasi modifica apportata agli scarichi o al loro processo di formazione, nonchè l'eventuale apertura di nuove bocche di scarico, nel qual caso queste saranno soggette a nuova autorizzazione.
- ART. 11** Modifiche circa le modalità di approvvigionamento idrico dovranno essere comunicate per iscritto all'Autorità competente per il controllo entro trenta giorni.


ART. 12 L'autorità competente al controllo è per legge, autorizzata ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Al riguardo, la Provincia si riserva di eseguire un controllo con sopralluogo in loco nell'ambito della fase istruttoria di cui al presente atto. A ciò conseguirà, come liquidazione definitiva ai sensi del comma 10 dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99, l'addebito delle spese istruttorie previste ai sensi della Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 13/02/1996 e della Delibera della Giunta Provinciale n. 16 del 28/01/2002.

ART. 13 L'inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e/o delle disposizioni successive che la Provincia ritenesse di dover impartire, comporta diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa, come stabilito dall'art. 51 del D.Lgs. 152/99, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste in caso di inottemperanza a tutte le prescrizioni di leggi e regolamenti vigenti.
Indipendentemente dalla presente, il titolare dell'autorizzazione resta in obbligo di adottare sempre "tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento".

ART. 14 Ai sensi dell'art. 45, comma 7, del D. Lgs. 152/99, la presente autorizzazione ha validità di anni quattro.
La stessa potrà essere rinnovata previa apposita istanza presentata dalla Ditta almeno un anno prima della sua naturale scadenza.

ART. 15 Sono fatti salvi pareri, concessioni e autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART. 16 Il presente atto va comunicato ai soggetti interessati nei modi e nelle forme previste dalla Legge 07/08/1990, n. 241.

ART. 17 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o ricorso giurisdizionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

IL DIRIGENTE
AREA POLITICHE DELL'AMBIENTE
- Ing. Luigi Ferrari -

